

**Decreto federale
per la concessione
alla funicolare Zermatt-Sunnegga**

(Del 29 settembre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁾ sulle ferrovie;

vista l'istanza presentata il 20 gennaio 1976 dal Comune di Zermatt;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1976²⁾,

decreta:

Art. 1

Rilascio

Al Comune di Zermatt, in favore d'una costituenda società anonima, è accordata, con le condizioni sottospecificate, una concessione per la costruzione e l'esercizio d'una funicolare.

Art. 2

Legislazione

La concessionaria osserverà le leggi ed altre norme federali concernenti la costruzione e l'esercizio delle ferrovie concessionate dalla Confederazione.

Art. 3

Durata

La concessione è valida per cinquant'anni a contare dall'entrata in vigore del presente decreto.

¹⁾ RS 742.101

²⁾ FF 1976 II 807

Art. 4

Designazione e sede

¹ La designazione ufficiale della funicolare sarà: «Zermatt-Sunnegga-Bahn» (ZSB).

² L'impresa avrà sede in Zermatt.

Art. 5

Linea

¹ La concessione vale per la tratta Zermatt-Sunnegga.

² Il tracciato della funicolare sarà interamente sotterraneo.

Art. 6

Termini

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i documenti prescritti riferentesi alla costruzione della funicolare dovranno essere sottoposti all'autorità di vigilanza (Ufficio federale dei trasporti).

² La costruzione dovrà iniziare entro l'anno successivo all'approvazione dei documenti suddetti, previo avviso all'autorità di vigilanza.

³ La costruzione dovrà essere terminata e la funicolare messa in esercizio entro il triennio successivo all'inizio dei lavori.

⁴ La concessione scade qualora uno dei predetti termini non sia osservato o prorogato.

Art. 7

Rumore

L'azienda concessionaria prende, comportabilmente con la sicurezza dell'esercizio, i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il rumore. L'articolo 8 è riservato.

Art. 8

Piani

¹ Gli impianti d'esercizio e i veicoli saranno costruiti o modificati solo in base a piani o progetti approvati dall'autorità di vigilanza.

² Ove la sicurezza dell'esercizio o la difesa nazionale lo richiedano, l'autorità di vigilanza potrà esigere, anche terminati i lavori, modificazioni degli impianti e dei veicoli.

Art. 9

Orari

Gli orari devono rispondere ai bisogni del traffico. Vanno impostati giusta le prescrizioni all'uopo emanate e approvati dall'autorità di vigilanza prima d'esser messi in vigore.

Art. 10

Obbligo di trasportare

L'azienda concessionaria trasporta le persone col loro bagaglio a mano. È tenuta a trasportare merci solo in quanto il materiale rotabile vi si presti. Non è tenuta a trasportare animali.

Art. 11

Tariffe

Le tariffe, specificanti condizioni e prezzi, e le loro modificazioni vanno sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza, in doppio esemplare.

Art. 12

Assicurazione responsabilità civile

¹ L'azienda concessionaria stipula, con un'assicuratrice autorizzata in Svizzera o un'altra istituzione riconosciuta dall'autorità di vigilanza, un'assicurazione coprente la responsabilità che le deriva dalla legislazione federale sulla responsabilità civile delle ferrovie, dei piroscafi e delle poste.

² I relativi contratti, ed ogni loro modificazione, vanno sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 13

Istituzioni a favore del personale

¹ L'azienda concessionaria istituisce, per il personale permanente, una cassa di previdenza o di pensione, oppure provvede ad assicurarlo presso una assicuratrice autorizzata in Svizzera o presso un'altra istituzione riconosciuta dall'autorità di vigilanza.

² L'azienda procura che il personale sia assicurato contro le conseguenze pecuniarie della malattia.

Art. 14

Controllo

I funzionari del controllo ferroviario federale vanno trasportati gratuitamente e possono ognora accedere liberamente a tutte le parti degli impianti e dei veicoli dell'azienda concessionaria. Questa fornisce loro gratuitamente il personale, il materiale e i piani di cui avessero bisogno per le ispezioni, nonché le necessarie informazioni.

Art. 15

Riscatto

Il Cantone Vallese e, congiuntamente, il Comune e il Patriziato di Zermatt hanno il diritto di riscattare la funicolare. Tale diritto s'esercita giusta il capitolo X della legge sulle ferrovie.

Art. 16

Disposizioni finali

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

² Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale; esso non sottostà al referendum.

³ Esso entra in vigore il giorno della promulgazione.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 22 settembre 1976

Il presidente, **Wenk**

Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 29 settembre 1976

Il presidente, **Etter**

Il segretario, **Hufschmid**

Decreto federale per la concessione alla funicolare Zermatt-Sunnegga (Del 29 settembre 1976)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1976
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.10.1976
Date	
Data	
Seite	695-698
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 030

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.